

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizio al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via della Stazione, in occasione della manifestazione "Sagra Paesana del Redentore 2018 a Malcontenta"

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.95/2018 sono state approvate delle iniziative nel calendario di "Le Città in Festa";
- con la deliberazione sopra citata è stata approvata la manifestazione "Sagra Paesana del Redentore 2018 a Malcontenta";
- in data 27/05/2018 l'associazione Culturale "Gruppo la Malcontenta" e il Corpo di Polizia Locale hanno svolto apposto sopralluogo tecnico;
- nel corso del sopralluogo si è convenuto sull'opportunità di chiudere la strada un tratto di strada in occasione della manifestazione;
- con nota n. 45786/18 del 26/06/2018 la Città Metropolitana di Venezia – Dipartimento dei Servizi al Territorio – Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico ha rilasciato il nulla osta per l'occupazione ed utilizzo del parcheggio su sterrato esistente lungo la S.P.24 "Macontenta – Rana" (via Padana) in occasione della manifestazione "Sagra Redentore di Malcontenta", nel periodo dal 07 luglio al 20 luglio 2018 acquisito con prot. n. 312191 del 27/06/2018 e relativa Determina Dirigenziale n. 2067/2018 prot. n.48090 del 26/06/2018;

Considerato che:

- ai sensi dell'art.7 punto 3, nei centri abitati i Comuni su viabilità non comunale possono imporre obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo previo nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada;
- ai fini dello svolgimento della manifestazione si rende necessario sospendere temporaneamente il transito veicolare di via della Stazione, via Moranzani e via Malcontenta nella giornata di 17/07/2018 a partire dalle ore 21,00;
- con nota prot. n. 339993 del 11/07/2018 la Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazioni Eventi ha richiesto alla Città Metropolitana di Venezia – Dipartimento dei Servizi al Territorio – Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico il parere per la chiusura delle strade provinciali 23 e 24 dalle ore 21,00 sino alla conclusione dell'evento e comunque non oltre le ore 1,00 del 18/07/2018;
- con nota n.52809 del 13/07/2018 la Città Metropolitana di Venezia – Dipartimento dei Servizi al Territorio – Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico ha inoltrato il nulla osta alla sospensione della circolazione acquisito con prot. n. 344414;

Direttore: dott.ssa Stefania Battaglia – Dirigente arch. Loris Sartori
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: sig.ra Lucia Giordani
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia tel. 041.274.6935
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

Riconosciuto quindi l'esigenza di garantire i più elevati livelli di sicurezza in occasione della manifestazione;

Visti:

- la richiesta di ordinanza dirigenziale inoltrata dalla Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazioni Eventi prot. n. 329452 del 06/07/2018;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

- 1 l'interdizione alla circolazione veicolare in via della Stazione, via Moranzani e in via Malcontenta, nella giornata di martedì 17 luglio 2018 a partire dalle ore 21,00;**
- 2 è consentito il transito dei residenti esclusivamente secondo le prescrizioni imposte dal personale di Polizia Locale;**
- 3 istituire il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo nel tratto interessato dalla manifestazione;**
- 4 è fatto obbligo garantire la circolazione dei mezzi di soccorso e di pronto intervento.**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dalle ore 21,00 del giorno 17/07/2018 fino alle ore 1,00 del giorno 18/07/2018.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fin all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pattinatori Marghera, della prescritta, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti – Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 16 luglio 2018

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente

(*)Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.